

COSTITUZIONI GENERALI DELL'OFS

Decretum

Consegna delle Costituzioni Generali

Presentazione delle Costituzioni

Capitolo primo : L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Capitolo secondo : FORMA DI VITA E ATTIVITÀ APOSTOLICA

Titolo I : La forma di vita

Titolo II : Presenza attiva nella Chiesa e nel mondo

Capitolo terzo : VITA IN FRATERNITÀ

Titolo I : Orientamenti generali

Titolo II : Ingresso nell'Ordine e formazione

Titolo III : La fraternità ai vari livelli

Titolo IV : Elezione agli uffici e cessazione

Titolo V : L'Assistenza spirituale e pastorale dell'OFS

Titolo VI : La visita fraterna e la visita pastorale

Titolo VII : La Gioventù Francescana

Titolo VIII : In comunione con la Famiglia Francescana e con la Chiesa

COSTITUZIONI GENERALI OFS

CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Prot. n. t. 69, a)--1/90

DECRETUM

Conferentia Ministrorum Generalium quattuor Familiarum Religiosarum Franciscanarum, de consensu Capituli generalis Ordinis Franciscani Saecularis, supplices porrexerunt preces ut Constitutiones dicti Ordinis, quae ad mentem Concilii Oecumenici Vaticani Secundi et ad mentem Codicis Iuris Canonici rite recognitae sunt, approbarentur. Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis, praesenti Decreto, dictas Constitutiones, iuxta textum lingua italica exaratum, cuius exemplar in suo tabulario asservatur, "-ad sexennium-", experimenti causa, approbat, servatis de iure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, die 8 Septembris 1990, in Festivitate Nativitatis Beatae Virginis Mariae.

Jerôme Card. Hamer O.P.
Praefectus

Vincentius Fagiolo
secretarius

TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO
IL MINISTRO GENERALE

Consegna delle Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare durante il Capitolo Generale tenuto a Fatima

Carissima sorella Manuela Mattioli,

in nome dei Quattro Ministri Generali delle Famiglie Francescane (Ofm, OfmConv, OfmCap, TOR) consegno a te e, nella tua persona, a tutti i fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, il testo delle Costituzioni OFS, aggiornate e recentemente approvate dalla Chiesa. Ispirandoci alle parole di san Francesco, possiamo dire che le Costituzioni -- unitamente alla Regola in quanto "-forma di vita evangelica-" -- sono il libro della vita, speranza di salvezza, midollo del vangelo, via della perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna alleanza (cf 2Cel 208). La "-Legge-" ci guida a realizzare il nostro ideale di vita ed è per ognuno di noi stimolo di perfezione (cf. Spec. 76). Questo testo è in continuità con la tradizione storico-spirituale dell'Ordine ed è anche il felice risultato dell'impegno di rinnovamento dei Fratelli e delle Sorelle, presenti e operanti in tutto il mondo.

La forza rinnovatrice dello Spirito, che chiamò Francesco a penitenza e gli propose di ricostruire la Chiesa, chiama anche noi alla conversione continua e a servire i fratelli mediante le opere di misericordia, rendendo testimonianza al vangelo nel mondo di oggi con tutti i suoi problemi e le sue speranze.

"-Incominciamo fratelli-" (1 Cel 103) a servire il Signore e il prossimo, aiutati anche dalle nuove Costituzioni. Facciamo generosamente la nostra parte (cf 2Cel 214), con il cuore pieno di fiducia e lodando incessantemente il Padre, che ogni giorno ci riveste di amore

Fatima, 14 ottobre 1990

Fr. José Angulo Quilis TOR
Ministro Generale

PRESENTAZIONE DELLE COSTITUZIONI
E LORO ENTRATA IN VIGORE

Queste nuove Costituzioni dell'Ordine Francescano Secolare, emanate per l'applicazione della Regola approvata dal Papa Paolo VI il 24 giugno 1978, sono il frutto di un impegno collegiale e di un'ampia consultazione della base, protratti per quasi un decennio. È dal Congresso internazionale di Assisi dell'ottobre 1979 che hanno avuto inizio i lavori per la stesura delle Costituzioni mediante l'apporto di alcune nazioni che fecero pervenire proprie stesure, ampiamente elaborate e ricche di spunti interessanti. Il prosieguo del lavoro venne organizzato con la costituzione di una Commissione formata da secolari e da religiosi, che si sono via via avvicinati sotto il coordinamento dell'Assistente Generale OFS P.Jaime Zudaire, e si sviluppò su tappe progressive che vedevano: la consultazione dei Consigli Nazionali; la selezione

e il coordinamento del materiale pervenuto, a cura della apposita Commissione; la consultazione di specialisti in diritto canonico; la valutazione e le indicazioni della Presidenza del Consilium Internationale OFS per i successivi passi da compiere. Avendo seguito personalmente, come segretaria della Commissione per le Costituzioni, questo iter complesso e laborioso, non posso non ricordare tutti quelli che si sono adoperati per i contributi complessivi o su specifici argomenti, per le traduzioni dalle e nelle varie lingue adottate dal Consilium Internationale, per la riproduzione e la divulgazione delle singole stesure ... esperti, giuristi, traduttori, dattilografe: tanti sono stati i collaboratori che in questi anni si sono prodigati per la redazione delle attuali Costituzioni. Non potendo ricordare i nomi di ciascuno, li affidiamo tutti al Signore Gesù perché ricompensi la loro dedizione e la loro generosità. Con la collaborazione di tutti si è potuto mettere a punto il testo sottoposto al Capitolo generale appositamente tenuto a Roma nei giorni 5/15 giugno 1988. Quella assemblea, formata dai rappresentanti di trenta Paesi di tutti i continenti, ha vagliato, discusso e approvato -- articolo per articolo -- le leggi organizzative e disciplinari che formano le presenti Costituzioni e che ora, approvate dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, consentono ai Francescani Secolari di dare maggiore slancio all'impegno di vivere "- i valori e le scelte della vita evangelica secondo la Regola dell'OFS-" (cfr. C.G. n. 8.2). In data 8 settembre 1990 il segretario della Congregazione informava che le Costituzioni entravano in vigore da tale data e che pertanto il Capitolo Generale, da tenersi a Fatima, si sarebbe dovuto celebrare secondo le norme delle nuove Costituzioni. Volendo indicare le linee portanti di queste Costituzioni, possiamo individuare tre aspetti fondamentali: la secolarità, l'unità dell'OFS, la sua autonomia. La *secolarità*, che caratterizza tutto il testo delle Costituzioni, non è una rilettura in chiave "- moderna-" della spiritualità dei laici francescani. Tutt'altro. È coscienza del passato, ritorno alle origini e valorizzazione della più pura tradizione, se solo si voglia riflettere al rilievo che ha avuto l'Ordine della Penitenza nei suoi primi secoli, al punto da permeare di sé l'intera realtà ecclesiale e il complesso tessuto della società civile. In un mondo alienato e disorientato, ai francescani secolari si offre oggi lo spazio per rinnovare la grande avventura di scoprire e proporre uno "-stile di vita-" che si radica nella paternità di Dio, nella fraternità con tutti gli uomini, nella consonanza con la natura.

Anche l'*unità* dell'Ordine francescano secolare è caratteristica presente alle sue origini e mai messa in discussione sul piano teorico. Sul piano pratico e organizzativo, invece, l'evoluzione storica successiva aveva portato a distinguere fra i vari rami facenti capo alle rispettive Famiglie di Religiosi francescani, che prestano ai secolari l'assistenza spirituale. Le nuove Costituzioni riaffermano, senza deroghe, l'unità degli ordinamenti, delle strutture, delle linee formative e operative.

E infine l'*autonomia*. Nelle Costituzioni sono esattamente delimitate le funzioni di governo delle Fraternità a tutti i livelli, riservate in via esclusiva ai responsabili secolari, dalle funzioni di assistenza e animazione spirituale, affidate ai Religiosi del I Ordine e del TOR. In questa distinzione resta ferma e salda l'appartenenza all'unica Famiglia francescana, la "-comunione vitale reciproca-" che esprime la comunanza dei beni spirituali, l'unità di intenti, l'aiuto vicendevole per rendere vivo ai nostri giorni -- nella vita di ognuno e nella missione della Chiesa -- Francesco e il suo ideale di pace e di bene per gli uomini.

Il messaggio indirizzato al Capitolo Generale di Fatima dal Cardinale Hamer, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, coglie sapientemente le linee ispiratrici delle nuove Costituzioni e mette in evidenza come la fusione dell'OFS in un "- unico grande organismo di dimensioni mondiali-" ne fa "-una milizia che può essere all'avanguardia nella Chiesa e nel mondo per la costruzione di una società più umana e più cristiana-". Raccomanda perciò ai francescani secolari di "-approfondire la conoscenza della propria identità e responsabilità di fronte alla società odierna, come anche del dovere di contribuire, nell'ambito delle proprie possibilità, a dare risposte concrete alle attese degli uomini,

che non sono solo di ordine materiale ma spesso anche di natura prettamente morale". Nella consapevolezza leale e viva di questa responsabilità, i fratelli e le sorelle di tutto il mondo accolgano le nuove Costituzioni non solo e non tanto come un complesso di norme giuridiche, quanto come un insieme di indicazioni esperenziali, che li aiuterà a vivere la Regola nella contingenza storica odierna e nella varietà delle situazioni ambientali in cui ciascuna Fraternità si trova a vivere e a operare.

Emanuela De Nunzio ofs

Ministra Generale

Capitolo primo L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

Articolo 1

1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale*).

*) Cfr. cann. 210, 214; *Lumen Gentium*, 40.

2. *Reg.* 2
Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce come padre ispiratore e modello s. Francesco d'Assisi.

3. *Reg.* 2
Nella famiglia francescana, sin dagli inizi, ha una propria collocazione l'Ordine Francescano Secolare*). Esso è formato dall'unione organica di tutte le fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa.

*) Denominato anche "-Fraternità Francescana Secolare-" o Terzo Ordine Francescano-" (TOF). Cfr. Regola, art. I, nota.

Il canone 303 del CIC definisce i Terzi Ordini: *Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur.*

4. In virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo Ordine Francescano e al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli "-Istituti-" ai quali spetta l'altius moderamen di cui al Can. 303 CIC*).

*) Cfr. *Costituzioni dell'OFS*, art. 85,2. (Quando vengono citate le Costituzioni, senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti).

5. L'Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica*). Si articola in fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.

*) Cfr. cann. 116; 301,3; 312; 313.

Articolo 2

1. La vocazione dell'OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e l'azione apostolica dei suoi membri. Perciò non vengono accettati coloro che sono legati, mediante la Professione, ad altra famiglia religiosa.
2. L'OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere:
 - i laici (uomini e donne)
 - i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).

Articolo 3

1. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli appartenenti all'OFS.
2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e cioè:
 - per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza nella realtà e nelle attività temporali*);

*) Cfr. Can. 225, e *Discorso di Giovanni Paolo II all'OFS*, 27 settembre 1982, in *l'Osservatore Romano*, 28 settembre 1982.

--per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio*).

*) Cfr. can. 275 ss, e *Presbyterorum Ordinis* 12; 14; 15 ss.

Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di Francesco d'Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.

3. La vocazione dell'OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri dell'OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano Fraternità.

Articolo 4

1. L' OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.
2. La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell'OFS.
3. Le Costituzioni hanno come scopo:
 - applicare la Regola;
 - indicare in concreto le indicazioni di appartenenza all'OFS, il regime di esso, l'organizzazione della vita di fraternità, la sede*).

*) Cfr. can. 304.

Articolo 5

1. *Reg.* 3
L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta alla Santa Sede.
2. L'interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne l'applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell'Ordine, spetta al Capitolo generale dell'OFS.
3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS (cfr. art. 72).

Articolo 6

1. Il Consiglio Internazionale OFS ha un proprio Statuto approvato dal Capitolo generale del CIOFS e confermato dall'Unione dei Ministri Generali francescani.
2. Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del CIOFS.
3. Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal Consiglio di livello superiore.

Articolo 7

Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono abrogate.

Capitolo secondo FORMA DI VITA E ATTIVITÀ APOSTOLICA

Titolo LA FORMA DI VITA

I

Articolo 8

1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione secolare.
2. Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della vita evangelica secondo la Regola dell'OFS:
--*Reg. 7*
in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di formazione;
Reg 4, 3^o comma
--aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle realtà ecclesiali, *passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo*;
--nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.

Articolo 9

1. La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela*), piuttosto che un programma dettagliato da mettere in pratica.

*) Cfr. *Regola non bollata* 22,41: FF 62;2 *Lettera a tutti i fedeli* 51: FF 200.

Reg 4, 3° comma

2. Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e gli insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi responsabili promuovano l'amore alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a comprenderla così come essa, con l'assistenza dello Spirito, è annunciata dalla Chiesa*).

*) Cfr. *Dei Verbum*. 10.

Articolo 10

"-Cristo povero e crocifisso-", vincitore della morte e risorto, massima manifestazione dell'amore di Dio all'uomo, è il "-libro-" in cui i fratelli, a imitazione di Francesco, imparano il perché e il come vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono il valore delle contraddizioni per causa della giustizia e il senso delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle circostanze più difficili e vivere lo spirito francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria alla dignità dell'uomo.

Articolo 11

Reg.

10

Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro vocazione, l'animatore della vita fraterna e della missione, i francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione del Santo di desiderare sopra tutte le cose "-lo Spirito del Signore e le sue opere-")*).

*) *Regola bollata* 10,8: FF 104.

Articolo 12

1. Ispirandosi all'esempio e agli scritti di S. Francesco, e soprattutto con la grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che ci ha fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza di questa fede davanti agli uomini:
 - nella vita di famiglia;
 - nel lavoro;
 - nella gioia e nelle sofferenze;
 - nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre;
 - nella presenza e partecipazione alla vita sociale;
 - nel rapporto fraterno con tutte le creature.
2. *Reg 10*
Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano grazie a Dio per il dono della libertà e per la rivelazione della legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per compiere la volontà del Padre, viene loro offerto dalla mediazione

della Chiesa, da coloro che in essa sono stati costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita sociale.

3. *Reg.* 8
I fratelli amino l'incontro filiale con Dio *efacciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare*. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a questo disegno d'amore.

Articolo 13

1. *Reg.* 7
I francescani secolari, anticamente detti "-i fratelli e le sorelle della penitenza-", si propongono di vivere in spirito di conversione permanente. Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione francescana, singolarmente e in Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali, l'aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali. Si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione e ne curino la celebrazione comunitaria, sia in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio*).

*)*Ordo Poenitentiae. Praenotanda*22 ss.

2. In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale e comunitario. Frutto della conversione, che è una risposta all'amore di Dio, sono le opere di carità nei confronti dei fratelli*).

*) Cfr.2 *Lettera a tutti i fedeli*25 ss.: FF 190 ss.

3. Le pratiche penitenziali come il digiuno e l'astinenza, tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della Chiesa.

Articolo 14

1. Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo le responsabilità che questa riflessione farà loro scoprire.
2. *Reg.* 8
L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come un unico corpo. Quindi, l'Eucaristia sia il centro della vita della Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell'amore di S. Francesco che nell'Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo.
3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo alla santificazione personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e l'espansione del Regno. Collaborino alla celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e dell'unzione degli infermi.
4. I fratelli e le Fraternità si attengano all'indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa, privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore*).

*)*Rituale OFS, Appendix*26; 27: "-Secondo la Regola (art. 8), i francescani secolari si associno alla preghiera liturgica in una delle forme proposte dalla Chiesa, rivivendo così i misteri

della vita di Cristo-".

"-Dette preghiere possono essere:

- a. Le Lodi e i Vespri, recitati in comune o privatamente. Queste celebrazioni sono da preferire nelle adunanze della Fraternità;
 - b. Brevi e appropriate forme di liturgia delle Ore della Chiesa locale;
 - c. Il Piccolo ufficio della beata vergine Maria;
 - d. L'Ufficio della Passione di san Francesco d'Assisi;
 - e. La recita dell'Ufficio dei dodici Padre nostro, arricchita da brevi brani biblici e adattata alla liturgia delle Ore, specialmente perché in molte regioni vige ancora ed è un'utile forma di preghiera in determinate circostanze-".
5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli cerchino di trovare tempi di silenzio e di raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.

Articolo 15

1. *Reg. 11*

I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La povertà evangelica manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà interiore e dispone a promuovere una più giusta distribuzione delle ricchezze.

2. I francescani, che mediante il lavoro e i beni materiali debbono provvedere alla propria famiglia e servire la società, hanno un modo peculiare di vivere la povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede un forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità mediante la preghiera e il dialogo, la revisione comunitaria della vita, l'ascolto delle indicazioni della Chiesa e delle istanze della società.
3. I francescani secolari si impegnino a ridurre le esigenze personali per poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi. Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni amministratori e non come padroni. Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi e che permettono lo sfruttamento dell'uomo.
4. Amino e praticino la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.

Articolo 16

1. *Reg. 9*

Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto della Parola e nella fedeltà della vocazione: in Lei, come Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù evangeliche*).

*)*Saluto alla Beata Vergine Maria: FF 259; 260.*

I fratelli coltivino l'amore intenso alla Vergine Santissima, l'imitazione, la preghiera e l'abbandono filiale. Manifestino la propria devozione con espressioni di fede genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.

2. Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale. I Francescani Secolari e le Fraternità cerchino di vivere l'esperienza di Francesco, che fece della Vergine la guida della sua opera; con lei, come i discepoli nella Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in comunità d'amore*).

*) Cfr. 2 Cel 198: FF 786.

Titolo II PRESENZA ATTIVA NELLA CHIESA E NEL MONDO

1. *Reg. 6*

Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il battesimo e la professione "-testimoni e strumenti della sua missione-", i francescani secolari annunziano Cristo con la vita e la parola.

Il loro apostolato preferenziale è la testimonianza personale*) nell'ambiente in cui vivono e il servizio all'edificazione del regno di Dio nelle realtà terrestri.

*) Cfr. *Regola non bollata* 17,3: FF 46; *Leggenda dei Tre Compagni*, 36: FF 1440; *Lettera a tutti i fedeli* 53: FF 200.

2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio evangelico "-nelle comuni condizioni del secolo-") e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.

*) *Lumen Gentium* 35.

3. Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di presidi di comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché i ministri sacri, facciano proprio l'amore di S. Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in coloro che l'annunziano e il grande fervore con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.

4. La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità, viene messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella Chiesa locale e nella società.

Per una società giusta e fraterna

Articolo 18

1. I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di Francesco d'Assisi, ad una civiltà in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l'amore siano realtà vive*).

*) Cfr. *Gaudium et Spes* 31 ss.

2. *Reg. 13*

Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.

3. Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza tra i popoli: si impegnino a "-creare condizioni di vita degne-" per tutti e ad operare per la libertà di ogni popolo.

4. Seguendo l'esempio di S. Francesco, Patrono dell'ecologia, collaborino agli sforzi per combattere l'inquinamento e conservare i valori della natura.

Articolo 19

1. *Reg. 14*
I francescani secolari agiscano sempre come lievito nell'ambiente in cui vivono mediante la testimonianza dell'amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.
2. In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento dell'emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.

Articolo 20

1. *Reg. 14*
Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e attività temporali, i francescani secolari, per vocazione, vivono come realtà inseparabile la loro appartenenza alla Chiesa e alla società.
2. Come primo e fondamentale contributo all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno, si impegnino nell'adempimento dei doveri propri della loro attività lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso spirito di servizio assumano le loro responsabilità sociali e civili.

Articolo 21

1. *Reg. 16*
Per S. Francesco il lavoro è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di ogni giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.
2. Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari allo sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata relazione tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme qualificate di occupazione nel tempo libero*).

*) Cfr. *Gaudium et Spes* 67; *Laborem Exercens*, 16 ss.

Articolo 22

1. I francescani secolari "*-siano presenti... nel campo della vita pubblica-*"; collaborino, per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti giusti.
2. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono impegnarsi con *iniziative coraggiose*, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l'uomo è colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell'ingiustizia.
3. La rinuncia all'uso della violenza, caratteristica dei discepoli di Francesco, non significa rinuncia all'azione; i fratelli però, badino che i loro interventi siano sempre ispirati all'amore cristiano.

Articolo 23

1. *Reg. 19*

La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell'amore fraterno*). I francescani secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società:

*) Cfr. *Gaudium et Spes*, 78.

--curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici;

--sviluppano iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia francescana;

--collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.

2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale all'autodifesa, apprezzino la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di "-portare armi-".
3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.

Nella famiglia

Articolo 24

1. *Reg. 17*

I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo concepimento e in ogni situazione, fino alla morte.

I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. La bellezza e la forza dell'amore umano degli sposi è una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo.

2. Nella Fraternità:

--sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità familiare e coniugale e l'impostazione cristiana dei problemi familiari;

--Si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro che vivono in solitudine o in altra condizione di sofferenza:

--*Reg. 19*

Si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;

--si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.

3. I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società per affermare il valore della fedeltà e il rispetto alla vita e per dare risposta ai problemi sociali della famiglia.

Articolo 25

Convinti della necessità di educare i fanciulli in modo che aprano il loro animo alla comunità... e acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del Popolo di Dio*) e del fascino che S. Francesco può esercitare su di loro, si favorisca la formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l'aiuto di una pedagogia e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli Statuti Nazionali daranno opportuni orientamenti per l'organizzazione di questi gruppi e per il loro rapporto con la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.

*) *Apostolicam Actuositatem* 30

Messaggeri di gioia e di speranza

Articolo 26

1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
--all'esperienza della paternità di Dio;
--alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;
--all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature*).

*) Cfr. 2 Cel., 125: FF 709 ss.; *Leggenda Perugina*, 43: FF 1591 ss.; *Leggenda Maggiore* 9,1: FF 1162 ss.

Reg. 18

Perciò i francescani secolari sono chiamati a creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia all'uomo, ma consentano di scoprire il senso e la volontà di Dio.

2. *Reg. 19*

In conformità al Vangelo, essi dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.

Articolo 27

1. *Reg. 19*
I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna come "-comunione dei santi-".
2. I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché "-sorella morte-" sia guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararsi con serenità.

Capitolo terzo VITA IN FRATERNITÀ

Titolo ORIENTAMENTI GENERALI

I

Articolo 28

1. La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna*).

*) Cfr. *Costituzioni* 3,3; *Testamento*, 14: FF 116.

2. *Reg. 20*

"-L'OFS si articola in fraternità ai vari livelli-", con il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale.

3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione*).

*) Cfr. can. 518.

Articolo 29

1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma delle Costituzioni.

2. *Reg. 20*

Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli Nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.

3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio Nazionale.

Articolo 30

1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.
2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità*).

*) Le applicazioni derivanti da questi principi verranno registrate nel Capitolo III, Titolo 30 delle presenti Costituzioni dedicato alle Fraternità ai vari livelli.

3. *Reg. 25*

In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. La Fraternità dia il suo contributo finanziario per il funzionamento delle Fraternità di livello superiore.

Articolo 31

1. *Reg. 21*

Le Fraternità ai vari livelli sono animate e guidate dal Ministro o Presidente con il Consiglio in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni.

2. L' ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.
3. I responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi, perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.
4. I responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli

Articolo 32

1. Il Ministero e il Consiglio vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.
2. *Reg. 21*
Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.

Articolo 33

1. *Reg. 20*

"-Le Fraternità di vario livello sono tra di loro coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni-")

*) È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.

2. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.
3. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio

Internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.

Articolo 34

Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative.

Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.

Articolo 35

1. I sacerdoti che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di S. Francesco nella Fraternità secolare trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.
2. I sacerdoti secolari francescani, che possono svolgere un valido servizio come assistenti delle Fraternità, possono anche riunirsi in Fraternità sacerdotale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di S. Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che le Fraternità sacerdotali abbiano statuti propri che prevedano le modalità concrete relative agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.

Articolo 36

Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo statuti approvati dal Consiglio Nazionale e, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dal CIOFS. Tali statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.

Titolo II INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE

Articolo 37

1. *Reg. 23*
L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
2. Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Ministro con il Consiglio, il Maestro di formazione e l'Assistente, come guida spirituale.

3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la preghiera e con l'esempio.
4. Spetta ai Consigli Nazionali e Regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.

Il tempo di iniziazione

Articolo 38

1. *Reg. 23*
Il periodo di iniziazione*)' è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.

*) Tradizionalmente detto *postulantato*.

2. La durata e i modi di svolgimento del periodo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni da questo periodo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio Nazionale.

Ammissione all'Ordine

Articolo 39

1. *Reg. 23*
La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dal candidato al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
2. Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione*).

*) Cfr. can. 316.

3. Il Ministro con il Consiglio di Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale al candidato e comunicazione alla Fraternità.
4. L'atto di ammissione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

Il tempo di formazione

Articolo 40

1. *Reg. 23*
Il tempo di formazione*), che inizia con il rito dell'ammissione eseguito secondo il Rituale, ha la durata di almeno un anno. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.

*) Cfr. Tradizionalmente detto *noviziato*.

2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di S. Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.
4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell'ambiente, secondo i suggerimenti che verranno formulati dai responsabili nazionali della formazione.

La Professione o Promessa di vita evangelica

Articolo 41

1. *Reg. 23*
Il candidato, terminato il periodo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il responsabile della formazione e l'Assistente, decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.
2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:
--il compimento dell'età stabilita dagli Statuti Nazionali;
--la partecipazione attiva al periodo di formazione per almeno un anno;
--il consenso del Consiglio della Fraternità locale.
3. Ove si ritenga opportuno prolungare il periodo di formazione, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dagli Statuti.

Articolo 42

1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di S. Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.
2. *Reg. 23.3*
La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo; può essere preceduta da una professione temporanea rinnovabile annualmente per non più di tre anni*).

*) Cfr. *Rituale dell'OFS*, n. 18.

3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolge secondo le disposizioni del Rituale*).

*) Cfr. *Rituale dell'OFS, Praenotanda*, 12,13, ss., e *Parte Prima, cap. II*. La Professione, atto pubblico ed ecclesiale, è ricevuta dal Ministro. Se possibile, viene emessa durante la Celebrazione Eucaristica. Il sacerdote assistente spirituale è testimone della Chiesa e dell'Ordine religioso francescano a cui spetta la cura spirituale della Fraternità.

4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità ad occuparsi del loro benessere umano e religioso.
5. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.

Articolo 43

Reg. 23.3

Gli Statuti Nazionali stabiliscono:

- l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il "-TAU-" o altro simbolo francescano).

Formazione permanente

Articolo 44

1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno*) e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 8 e 1 Cel. 103.

2. La Fraternità ha il dovere di aiutare i propri membri con programmi di formazione permanente:
--*Reg.* 4.3
ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, "-passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo-";
--a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;
--ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana.
3. I programmi di formazione permanente, mediante corsi, incontri, esperienze, aiutino i fratelli a sviluppare la vocazione in fraternità e a seguire la vita della Chiesa.

Promozione vocazionale

Articolo 45

1. La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.
2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.

Titolo III LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI

La Fraternità locale

Articolo 46

1. *Reg. 22*

L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.

È necessario il consenso scritto del Vescovo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del 1^o Ordine o del TOR*).

*) Cfr. can. 312.

2. Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno 5 membri professi. L'ammissione e la professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.
3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza CIOFS provvedere in merito.

Articolo 47

1. *Reg. 22*

Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale della Famiglia religiosa francescana che l'ha canonicamente eretta.

2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altra Obbedienza religiosa francescana con le modalità previste dagli Statuti nazionali.

Articolo 48

1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.
2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.

Il Consiglio della Fraternità

Articolo 49

1. *Reg. 21*

La Fraternità locale è animata e guidata da un Ministro e da un Consiglio eletti dai membri

professi della Fraternità. Solo in via eccezionale, nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'avvio della nuova Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.

2. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Cassiere e Responsabile della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità.
3. La Fraternità riunita in assemblea elettiva o capitolo elegge il Ministro e gli altri responsabili nelle forme previste negli Statuti nazionali*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 76 ss.

Articolo 50

1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale:
 - promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno nel mondo;
 - fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
 - a. decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli*);

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 39.3 e 41.1.

- b. stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
- c. accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità;
- d. decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
- e. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
- f. conferire incarichi ai consiglieri e agli altri professi;
- g. richiedere religiosi idonei e preparati come assistenti ai competenti Superiori del 1º Ordine e del TOR;
- h. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Gli uffici nella Fraternità

Articolo 51

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.

Il ministro, inoltre, ha il compito di:

- a. convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità;
 - b. preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
 - c. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio;
 - d. porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.
2. Il Ministro rappresenta la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili.

Inoltre, quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica nell'ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale.

Articolo 52

1. Il Vice Ministro ha il compito di:
 - a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
 - b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
 - c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - d. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 81,1.

2. Il Segretario ha il compito di:
 - a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
 - b. curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità*);

*) Ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il registro dell'amministrazione.

- c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
3. Il Maestro, o Responsabile della formazione, ha il compito di:
 - a. coordinare le attività formative secondo l'art. 40 e seguenti di queste Costituzioni;
 - b. istruire e animare i fratelli e le sorelle in periodo di formazione*);

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 39 ss. Sull'intervento dell'Assistente spirituale nella formazione cfr. art. 89,4 delle Costituzioni.

- c. informare il Consiglio della Fraternità sulla idoneità del candidato prima dell'accettazione e della professione*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 41.

4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
 - a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
 - b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del consiglio della Fraternità;
 - c. rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
5. Le disposizioni riguardanti il Vice Ministro, il Segretario e il Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.

Partecipazione alla vita di Fraternità

Articolo 53

1. *Reg. 24*
La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
2. *Reg. 6/8*
La Fraternità si riunisca periodicamente come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità della famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.
3. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che -- per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza -- siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.

Articolo 54

1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.
2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.

PASSAGGIO AD ALTRA FRATERNITÀ,
RITIRO, SOSPENSIONE E DIMISSIONE DALLA
FRATERNITÀ E DALL'ORDINE

Trasferimento

Articolo 55

Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.

Provvedimenti

Articolo 56

1. *Reg. 23.4*
I membri che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda.
2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.
3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.

Articolo 57

1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro.
2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità.

Provvedimenti definitivi

Articolo 58

1. Per il ritiro definitivo volontario dall'Ordine, l'interessato presenta domanda motivata al Ministro della Fraternità il quale, dopo fraterno dialogo, riferisce al Consiglio. Quest'ultimo decide e comunica la decisione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore.
2. Il fratello che ha pubblicamente abbandonato la fede, è venuto meno alla comunione ecclesiale o a cui è stata irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, dopo essere stato ammonito, sia dimesso dall'Ordine dal Consiglio di livello superiore*).

*) Cfr. cann. 316; 1733 ss.

3. Per altre cause, purché gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, competente a decretare la dimissione dall'Ordine, è il Consiglio di livello superiore su richiesta del Consiglio della Fraternità locale dell'interessato; tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso. Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni*).

*) Le precedenti Costituzioni dell'anno 1957, nell'art. 147, raccomandavano: "-I Visitatori... e i Ministri si adoperino a ricondurre gli erranti sulla retta via. Tuttavia, ricordando le parole e gli esempi del serafico Padre, si comportino sempre con carità e con prudenza, senza mai usare parole aspre o eccessivo rigore-". Questo spirito deve animare "-l'osservanza delle norme del diritto-".

4. Il decreto di dimissione, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione.

Articolo 59

Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza Internazionale dell'OFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede*).

*) Cfr. cann. 1732-1739. I diritti della persona sono garantiti a tutti i livelli dal diritto universale della Chiesa e da queste Costituzioni.

Articolo 60

Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.

La Fraternità regionale

Articolo 61

1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale delle varie Obbedienze francescane che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area.
2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio Nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità regionale ha una propria sede ed è animata e guidata da un Ministro, o Presidente, e da un Consiglio debitamente eletti. Gli Statuti nazionali ne definiscono la struttura e i compiti.

Articolo 62

Il Consiglio regionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
- b. promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare;
- c. elaborare, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
- d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio Nazionale e della Chiesa particolare;
- e. curare la formazione degli animatori;
- f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative;
- g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio Nazionale;
- h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano;
- i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale;
- j. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Articolo 63

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale;
 - b. presiedere e confermare personalmente o tramite un delegato che faccia parte del Consiglio regionale, le elezioni delle Fraternità locali;
 - c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un proprio delegato, membro del Consiglio;
 - d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio Nazionale;
 - e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica nell'ordinamento civile;
 - f. preparare la relazione annuale per il Consiglio Nazionale;
 - g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.

Articolo 64

Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti in un regione, con potestà elettiva e deliberativa.

Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.

La Fraternità nazionale

Articolo 65

1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di Stati o di entità nazionali collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.
2. E compito della Presidenza del Consiglio Internazionale la costituzione di nuove unità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi della Nazione, cui si chiederà l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità Nazionale:
 - è regolata dal proprio Statuto;
 - ha una propria sede;
 - è animata e guidata da un Ministro o Presidente e da un Consiglio debitamente eletti.

Articolo 66

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto;
- b. far conoscere e promuovere nella propria Nazione la spiritualità francescana secolare;
- c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale;
- d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la formazione dei Francescani secolari;
- e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
- f. mantenere il collegamento con la Presidenza del Consiglio Internazionale OFS;
- g. eleggere il rappresentante nazionale al Consiglio Internazionale e farsi carico delle spese che il medesimo deve sostenere per l'espletamento del suo mandato;
- h. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio internazionale;
- i. curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale;
- j. decidere la visita fraterna ai consigli delle Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
- k. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità;
- l. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.

Articolo 67

1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro nazionale ha il compito di:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, secondo lo Statuto nazionale;
 - b. dirigere e coordinare con i responsabili nazionali le attività operative a livello nazionale;
 - c. riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;

- d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- e. presiedere e confermare, personalmente o tramite un delegato che sia membro del Consiglio nazionale, le elezioni regionali;
- f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite un proprio delegato, membro del Consiglio nazionale;
- g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio.

Articolo 68

1. Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito di uno Stato o Nazione con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisione legislativa ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.
2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.

La Fraternità Internazionale

Articolo 69

1. La Fraternità Internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.
2. La Fraternità Internazionale è guidata e animata dal Ministro o Presidente con il Consiglio Internazionale (CIOFS), che ha sede in Roma (Italia).

Articolo 70

1. Il Consiglio Internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:
 - i fratelli professi dell'OFS;
 - religiosi francescani del Primo Ordine e del TOR, che siano assistenti spirituali dell'OFS;
 - rappresentanti della Gi.Fra*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 97,2

Fanno parte, inoltre, del Consiglio Internazionale, i quattro Assistenti Generali OFS.

2. In seno al Consiglio Internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.
3. Il Consiglio Internazionale si riunisce in Capitolo Generale OFS con potere legislativo, deliberativo ed elettivo.
4. Il Capitolo generale elettivo si celebra ogni sei anni, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dal proprio Statuto.

Articolo 71

Finalità e compiti del CIOFS sono:

- a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di S. Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
- b. rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità Nazionali; rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai vari livelli di Fraternità; accrescere il senso di unità dell'OFS, nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, ed il senso di consapevolezza di una particolare responsabilità nei suoi confronti;
- c. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
- d. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
- e. intervenire con spirito di servizio, attraverso la propria Presidenza, secondo le circostanze e la prudente valutazione di essa, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS;
- f. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l'OFS ed i membri delle altre Famiglie Francescane;
- g. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che difendono gli stessi valori.

Articolo 72

La Presidenza del CIOFS è composta da:

- il Ministro generale;
- il Vice Ministro;
- i Consiglieri internazionali eletti in rappresentanza delle aree linguistiche, a norma dello Statuto del CIOFS;
- un membro della Gioventù Francescana;
- gli Assistenti Generali dell'OFS.

Articolo 73

Doveri e compiti della Presidenza, in quanto organo esecutivo del Consiglio Internazionale, sono:

- a. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale;
- b. far applicare le decisioni del Capitolo Generale;
- c. prendere risoluzioni su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti dalle Costituzioni e dallo Statuto del CIOFS, informando il Consiglio Nazionale interessato e il Capitolo Generale successivo.

Articolo 74

1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza nella guida e animazione del Consiglio Internazionale, spetta al Ministro Generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio internazionale e della Presidenza, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro Generale, inoltre, ha il compito di:
 - a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio Statuto;

- b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del Capitolo Generale;
- c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri Generali del Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti Generali;
- d. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili;
- e. effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato membro del CIOFS;
- f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli Nazionali personalmente o tramite un delegato, membro del CIOFS;
- g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR;
- h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
- i. firmare i documenti ufficiali dell'OFS;
- j. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti civili propri del Consiglio Internazionale.

Articolo 75

I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto del CIOFS.

Titolo IV ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE

Elezioni

Articolo 76

1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa*) e delle Costituzioni.

*) Cfr can. 164 ss.

La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.

2. L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro del Consiglio di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione. Nelle Fraternità locali e regionali il Presidente, o il Delegato a presiedere, non sia un membro della Fraternità in cui si tengono le elezioni. Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo Delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR. Un rappresentante dell'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza Internazionale.

3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.
4. Per ogni assemblea elettiva si designino un segretario e due scrutatori*).

*) Cfr. can. 173.

Articolo 77

1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva e passiva i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei e l'Assistente spirituale.
2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore, della Gioventù francescana, se sono professi, e degli Assistenti spirituali. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell'ambito corrispondente.

Articolo 78

1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.
2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.
3. Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.
4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale*).

*) Cfr. *Rituale OFS, Pars II, cap. II.*

Articolo 79

1. I Ministri possono essere eletti per due trienni consecutivi. Quando circostanze eccezionali lo richiedono, per la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio, e la conferma del Presidente dell'Assemblea elettiva.
2. Per l'elezione del Ministro Generale OFS, il cui mandato è di sei anni, sono valide le stesse norme*).

*) Cfr. *Costituzioni art. 70,4.*

3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti. Bisogna fare in modo che, dopo due trienni, venga rinnovata almeno la terza parte del Consiglio.
4. Per l'elezione dei Consiglieri di Presidenza del CIOFS, il cui mandato è di sei anni, sono valide le stesse norme.
5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.

Articolo 80

Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA, RINUNCIA, DIMISSIONE

Uffici vacanti

Articolo 81

1. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinuncia accettata, rimozione, assenza o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume le funzioni fino al termine del mandato per il quale è stato eletto, se sono trascorsi due anni dalla elezione; per il livello internazionale devono essere trascorsi quattro anni. In caso contrario, il Vice Ministro assume le funzioni di Ministro fino al Capitolo elettivo, che dovrà convocare, con il consenso del Consiglio, entro sei mesi dalla data in cui l'ufficio è risultato vacante.

Uno dei Consiglieri viene eletto all'ufficio di Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, per lo stesso Periodo.

2. Vacante la carica di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.

Uffici incompatibili

Articolo 82

Sono incompatibili:

- a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
- b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.

Rinuncia all'ufficio

Articolo 83

1. La rinuncia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso. La rinuncia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al proprio Consiglio. L'eventuale accettazione della rinuncia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore*) e, per il Ministro Generale, dall'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR.

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 76 e 78. Il Ministro di livello superiore presiede e conferma le elezioni.

2. La rinuncia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della rinuncia.

Rimozione

Articolo 84

1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato informi il Ministro e il Consiglio di livello superiore, ai quali compete esaminare il caso e, se occorre, autorizzare l'elezione di un nuovo Ministro.
2. Il Ministro di livello superiore, per causa grave, pubblica e comprovata, può, con il consenso del suo Consiglio manifestato mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.
3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Ministro del Consiglio a cui appartengono con il consenso di questo Consiglio, espresso mediante voto segreto.
4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni; successivamente agli altri livelli dell'Ordine.
5. L'eventuale rimozione del Ministro Generale è di competenza dell'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR.

Titolo V L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS

Articolo 85

1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR*).

*) Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del Primo Ordine Francescano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr. *Costituzioni OFM*, 60; *Costituzioni OFM Conv.*, 116; *Costituzioni OFM Cap.*, 95; *Costituzioni TOR*, 157; *Regola del Terz'Ordine del Papa Leone XIII*, 3, 3; *Regola approvata da Paolo VI*, 26.

2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri Generali e Provinciali. Ad essi spetta "-l'altius moderamen-" di cui al can. 303. "-L'altius moderamen-" mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita*).

*) Cfr. *Regola OFS*, art. 6; *Rituale dell'OFS*, II, 29 ss.

Articolo 86

1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante:
 - l'erezione delle Fraternità;
 - la visita pastorale;
 - l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un proprio delegato.
2. Questo servizio dei Ministri Religiosi è un valido aiuto, ma non sostituisce i Ministri e i Consigli secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.

Articolo 87

1. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS "-l'altius moderamen-" deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.
2. Spetta all'unione dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
 - curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede;
 - visitare il CIOFS e il suo Consiglio di Presidenza*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 94, 2 e 3.

--confermare l'elezione del Ministro Generale dell'OFS;
--confermare lo Statuto del CIOFS*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 6,1.

3. Ciascun Ministro generale, nell'area di propria competenza, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.

Articolo 88

I Ministri provinciali religiosi esercitano il loro ufficio tenendo conto dell'organizzazione dell'OFS.

I Ministri provinciali delle diverse Obbedienze, con giurisdizione in uno stesso territorio, cercheranno collegialmente il modo più adeguato di svolgere la propria missione nei confronti dell'OFS.

Articolo 89

1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, a tutte le Fraternità dell'OFS deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione. Questo servizio è curato da Assistenti spirituali, nominati a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto *pro Assistentia Spirituali OFS*.
2. È diritto e dovere del Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiedere Assistenti idonei e preparati.
Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chieda Assistenti idonei e preparati ai competenti superiori del Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina sentito il Consiglio della Fraternità interessata*).

*) Cfr. *Costituzioni*, art. 91.

3. L' assistente spirituale, che di norma è un religioso francescano, deve essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comunione tra il suo Ordine e l'OFS.
4. L'Assistente spirituale è membro del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. E' compito precipuo dell'Assistente cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
5. L'Assistente spirituale non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.

Articolo 90

1. Gli Assistenti generali sono nominati dai rispettivi Ministri generali, dopo consultazione con il Consiglio di Presidenza del CIOFS. Gli Assistenti generali prestano il loro servizio al Consiglio Internazionale e alla sua Presidenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme.
2. A livello nazionale, per l'assistenza spirituale devono essere stabilite norme concordate dall'unione interobbedienziale dei Ministri provinciali con il Consiglio nazionale OFS. Gli Assistenti nazionali sono nominati dalle rispettive Conferenze di Superiori (o del Superiore, se è unico nella Nazione), sentito il Consiglio nazionale. Gli assistenti nazionali agiscono collegialmente nel servizio al Consiglio nazionale e nel coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali.
3. L' assistenza spirituale alla Fraternità nazionale è guidata e coordinata dal collegio degli Assistenti nazionali (o dall'Assistente nazionale) secondo le Costituzioni e gli Statuti propri.
4. L'assistenza spirituale alla Fraternità regionale è guidata e coordinata dal collegio degli Assistenti regionali (o dall'Assistente regionale) secondo le Costituzioni e gli Statuti propri.
5. Nelle Fraternità erette, nelle chiese o nelle case francescane si promuova l'unione fraterna tra le due comunità, quella religiosa e quella secolare.

Articolo 91

1. L'Assistente spirituale sia un religioso sacerdote francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR
2. Possono essere delegati ad assistere le Fraternità i sacerdoti appartenenti ad altri Istituti francescani o sacerdoti diocesani appartenenti all'OFS, previa l'autorizzazione del rispettivo Superiore o dell'Ordinario diocesano.
3. Per promuovere la vita delle Fraternità e, in particolare, quando non è possibile dare alla Fraternità un Assistente spirituale, ovvero quando uno stesso Assistente deve attendere a molte Fraternità, il Superiore maggiore francescano può chiedere, udito il Consiglio della Fraternità interessata, la collaborazione di animatori e animatrici idonei e preparati, religiosi e laici, dando la priorità alla testimonianza di vita e alla capacità di comunicare la spiritualità francescana. Il Superiore, o l'Assistente provinciale, rimane responsabile dell'assistenza spirituale, nonché del servizio pastorale e sacramentale alla Fraternità.
4. Eccezionalmente e affinché la Fraternità abbia adeguata cura pastorale, il Superiore maggiore francescano può delegare l'assistenza spirituale della fraternità locale ad un sacerdote diocesano o religioso non francescani, previa sempre l'autorizzazione del rispettivo superiore.

Titolo VI LA VISITA FRATERNA E LA VISITA PASTORALE

Articolo 92

1. *Reg. 26*
Scopo della visita sia pastorale che fraterna è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia francescana e nella Chiesa.
2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.
3. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni. Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio a cui è stata chiesta la visita.
4. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in periodo di formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovessero riscontrare.
5. I due Visitatori, religioso e secolare, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.
6. La visita pastorale e fraterna, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o al Superiore religioso di livello più elevato, informandone il responsabile religioso o laico che ha effettuato la visita precedente.

La visita fraterna

Articolo 93

1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei responsabili laici ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione*).

*) Cfr. *Costituzioni*. 51 1c; 63 2g; 67 2g.

2. Il Ministro della Fraternità di qualsiasi livello, con il consenso del Consiglio, richieda almeno ogni tre anni la visita fraterna al ministro del livello immediatamente superiore*).

*) Quando la visita non è richiesta come di dovere cf. *Costituzioni*, 62, h; 66,1.

3. In questo spirito, il Visitatore promuoverà il dialogo e la collaborazione tra i fratelli e stimolerà a realizzare in concreto le opzioni francescane di cui i francescani secolari devono essere testimoni e promotori nella società.
 4. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione:
 - alla validità della formazione, iniziale e permanente;
 - ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
 - all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli;
 - alla presenza nella Chiesa particolare.
 5. Il Visitatore verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.
 6. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal ministro e dagli altri responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi. Qualora si dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinuncia e rimozione dagli uffici*).
- *) Cfr. *Costituzioni*, art. 83 e 84.
7. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.

La visita pastorale

Articolo 94

1. La visita pastorale è espressione dell' "*altius moderamen* " e della cura pastorale dell'OFS conferita dalla Chiesa al Primo Ordine e al TOR. Essa è effettuata in nome della Chiesa e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano.
2. Il Ministro Generale OFS, con il consenso del Consiglio di Presidenza, richiede la visita almeno ogni sei anni all'Unione dei Ministri Generali.
3. Il Ministro nazionale, con il consenso del Consiglio, richiede la visita almeno ogni tre anni alla Conferenza degli Assistenti Generali.
4. I Ministri delle Fraternità regionali e locali, con il consenso dei rispettivi Consigli, chiedono la visita almeno ogni tre anni ai Superiori religiosi secondo gli Statuti propri.
5. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita pastorale può essere effettuata per iniziativa del competente Superiore religioso.

Articolo 95

1. Il Visitatore svolgerà il suo compito nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.

2. Verificata l'erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della Chiesa.
3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i responsabili secolari e gli Assistenti religiosi. Dovrà verificare la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.
4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.

Titolo VII LA GIOVENTÙ FRANCESCA

Articolo 96

1. L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da S. Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.
2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in Fraternità l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di S. Francesco d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Francescano Secolare.
3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.
4. I membri della Gi.Fra. che desiderano emettere la professione nell'OFS si attengano a quanto previsto dalla Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Qualora la Gi.Fra. di un determinato Paese intenda darsi un proprio Statuto, questo deve essere presentato dal Consiglio Nazionale OFS alla Presidenza del CIOFS per l'approvazione.
6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Superiori religiosi e ai responsabili secolari competenti assistenza spirituale, pastorale e fraterna.

Articolo 97

1. L'OFS cercherà i mezzi più opportuni per promuovere la vitalità e la diffusione della Gi.Fra.; sarà vicino ai giovani per incoraggiarli e procurare i mezzi che possono aiutarli a progredire nel loro cammino di crescita umana e spirituale.

2. Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, i responsabili della Gi.Fra. a livello internazionale, nazionale e a quello immediatamente inferiore siano giovani francescani secolari professi.
3. Un rappresentante della Gi.Fra., che dovrà essere francescano secolare professore, sia designato a far parte dei Consigli OFS ai vari livelli; analogamente, un rappresentante dell'OFS, designato dal rispettivo Consiglio, faccia parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello.

Anche il Consiglio della Fraternità locale, ove esista un gruppo Gi.Fra. i cui membri non sono francescani secolari professi, inviti il rispettivo rappresentante a partecipare alle attività del Consiglio, senza diritto di voto.

Titolo VIII IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA E CON LA CHIESA

Articolo 98

1. *Reg.* 1
I francescani secolari cerchino di vivere in "-comunione vitale reciproca-" con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono S. Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa della pace.
2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la fraternità e per le opere d'apostolato.

Articolo 99

1. *Reg. 6*
Come parte viva del Popolo di Dio e conformandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, "-uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi-", cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio*). Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.

*) *Lumen Gentium*, 12

2. L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

Articolo 100

1. La vocazione a "-ricostruire-" la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo*).

*) *Christus Dominus* 11, CIC can. 396. Cf. 2 Cel. 10, e 1 Cel. 18.

2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi*). In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.

*) Cfr. can. 311.

3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro "-essere-" dal quale scaturisce la loro missione.

Articolo 101

1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare*).

*) Cfr. can. 394, 756, 755, *passim*.

2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari*).

*) Cfr. can. 305, 392.

Articolo 102

1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.
2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.

Articolo 103

Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.